

## **COMM. TRIB. PROVINCIALE MILANO - 219/43/2012**

### **Svolgimento del processo**

Il ricorrente ha impugnato la cartella di pagamento n. 068 2011 0435988474, emessa dall'Equitalia Nord per conto dell'Agenzia delle Entrate DIP I di Milano, per € 2.918,17 per sanzioni in relazione ritardati pagamenti IRAP 2008 effettuati nel 2009 con un ritardo medio di 15 giorni per ogni scadenza.

Lamenta il ricorrente di aver chiuso la propria partita IVA al 31 dicembre 2008 e quindi di non esser più stato, nel 2009, soggetto IVA, per cui gli si applicava l'art. 20, comma 4, del D. Lgs. 9 luglio 1997, n. 241 che prevede che i versamenti IRAP debbano essere effettuati alla fine del mese anziché al 16 del mese come per i soggetti IVA.

L'Ufficio si è costituito insistendo per la reiezione del ricorso, affermando che il contribuente, che era titolare di partita IVA fino a tutto il 2008, avrebbe dovuto attenersi alle regole riguardanti tale categoria in quanto i versamenti in questione, pur effettuati nel 2009, si riferivano ad IRAP 2008.

### **Motivi della decisione**

Il ricorso è fondato.

L'interpretazione della norma suddetta di cui all'art. 20, comma 4, del D. Lgs. 241/97 è univoca nel senso di legare la sua applicabilità *ratione temporis* al momento del versamento, secondo la lettera della disposizione in questione, non ritrovandosi in tale norma nulla che autorizzi ad applicarla "per competenza".

Anche l'interpretazione logica depone a favore del ricorrente in quanto la disposizione in esame non avrebbe senso se non fosse in relazione al momento del versamento perché solo i soggetti IVA sono tenuti al versamento dell'IRAP.

L'obiettivo incertezza dell'interpretazione della legge giustifica la compensazione delle spese.

### **PQM**

La Commissione accoglie il ricorso annullando la cartella impugnata. Spese compensate